

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 2208, 2007 e 2057-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DI GRAZIA)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri (2208)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (2007)

d'iniziativa dei senatori SERENI, TERRACINI, SECCHIA, SPANO, SPEZZANO, FIORE, BITOSSO, BOSI, BOCCASSI, CAPALAZZA, CERABONA, CERVELLATI, DE LUCA Luca, DE LEONARDIS, FORTUNATI, GAIANI, GRAMEGNA, LUPORINI, MAMMUCARI, MINIO, MARABINI, PALERMO, PASTORE, PELLEGRINI, RISTORI, SACCHETTI, SIMONUCCI e VALENZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1962

E

Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S. (2057)

d'iniziativa dei senatori BARBARESCHI, DI PRISCO, NEGRI, PALUMBO Giuseppina, MILILLO, MASCIALE, ARNAUDI, BARDELLINI, FENOALTEA, ALBERTI, BUZZONI, IORIO, MARIOTTI, MACAGGI, PICCHIOTTI e ZANONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1962

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2208, che il Presidente della 10ª Commissione ha voluto affidarmi tanto benevolmente perchè riferissi in merito, fa parte di quei tanti provvedimenti a carattere sociale che i nostri Governi hanno già adottati, e deve essere considerato come un'altra tappa verso quella grande mèta da noi tutti auspicata, e cioè la sicurezza sociale.

Ho l'impressione che non siamo molto lontani dal raggiungere questa mèta, quando constatiamo gli sforzi finanziari compiuti dai nostri Governi, protesi verso le più valide e vaste realizzazioni sociali, assistenziali e previdenziali.

Mi fa anche pensare che la mèta non sia molto lontana lo sforzo di operosità posto in atto da parte del nostro popolo, che ha già raggiunto limiti economici di vasto progresso, progresso invidiatoci da molte altre nazioni sia vicine che lontane.

Tale progresso economico ci fa sperare che i mezzi finanziari per giungere alla sicurezza sociale saranno al più presto forniti ai nostri Governi, i quali certamente, come in passato, non trascureranno l'occasione per realizzare il fine più importante nella vita di un popolo, e cioè la sicurezza sociale.

Se noi diamo uno sguardo retrospettivo in questo campo, ci accorgiamo ben chiaramente come la nostra democrazia, nel campo previdenziale ed assistenziale, abbia bruciato le tappe, e per gradi, senza provocare pericolosi squilibri finanziari, abbia raggiunto, nei pochi anni di questo dopoguerra, posizioni che — per quanto non soddisfino interamente le varie categorie di lavoratori che ne beneficiano, molto spesso per la limitatezza e la modestia del soccorso — tuttavia rappresentano ciò che era possibile fare, in rapporto alla situazione economica del nostro Paese.

Ancora nel 1957 restava un gruppo di lavoratori che, per il solo fatto di essere autonomi, erano stati del tutto trascurati, e pertanto non beneficiavano affatto delle leggi a carattere sociale, previdenziale ed assistenziale di cui già godevano tutte le categorie di lavoratori dipendenti.

Non si trattava, come potrebbe apparire ad un primo esame superficiale, di discriminazione tra lavoratori e lavoratori, in quanto l'apporto ed il contributo lavorativo, e quindi economico, che questi lavoratori autonomi danno alla società, non è per nulla inferiore a quello realizzato dai lavoratori dipendenti; si trattava, invece, come ho detto in precedenza, di gradualità, giustamente operata e mantenuta dai nostri Governi, gradualità che si basava fondamentalmente sulle possibilità finanziarie ed economiche del Paese.

Una vasta categoria di lavoratori, rappresentata dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restava, in pratica, esclusa da qualsiasi assistenza e previdenza, fino all'approvazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Questa legge risulta dalla fusione di cinque proposte d'iniziativa parlamentare, che furono riunite in un unico testo da un Comitato ristretto istituito allo scopo, il quale si servì appunto delle suddette proposte per la formulazione di un elaborato provvedimento legislativo.

Il fatto che ben cinque disegni di legge di iniziativa parlamentare tendessero, da ogni parte dello schieramento politico, verso uno stesso obiettivo, stava ad indicare chiaramente come la nostra democrazia intendesse realizzare quel graduale progresso economico e quello stato di sicurezza sociale che avrebbe dovuto dare la tranquillità ai lavoratori nei momenti più difficili della vita umana, e cioè nella malattia e nella vecchiaia.

Con tale legge veniva esteso a circa 7 milioni di lavoratori, tra coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il trattamento posto a carico di un'apposita Gestione speciale istituita in seno allo I.N.P.S. Lo Stato assumeva l'onere di versare in un decennio, a partire dall'anno finanziario 1957-58, una somma totale di lire 166,5 miliardi, così suddivisi:

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>Somma stanziata</i>
1957-58	4,5 miliardi
1958-59	10 »
1959-60	12 »
1960-61	14 »

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>Somma stanziata</i>
1961-62	16 miliardi
1962-63	18 »
1963-64	20 »
1964-65	22 »
1965-66	24 »
1966-67	26 »

Le categorie interessate partecipavano con un contributo uguale a quello dei braccianti, ridotto del 25%. Si trattava, quindi, di una legge previdenziale a tipo assicurativo, con un contributo dello Stato. Nei riguardi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, la quota assicurativa veniva rapportata al presunto impiego di mano d'opera.

Lo Stato, dunque, s'impegnava per dieci anni a contribuire con una somma media annua abbastanza notevole, pari ad oltre 16,5 miliardi di lire; ora, poichè i contributi delle categorie in questione hanno dato un gettito annuo corrispondente a circa 17 miliardi, si può asserire che lo Stato ha contribuito per il 50%.

Epperò, al momento di applicare praticamente la legge, si dovette constatare che le previsioni, effettuate in merito al probabile numero di coloro che avrebbero dovuto godere del provvedimento, erano del tutto errate, per cui il fondo Gestione mostrò subito i primi sintomi di insufficienza; infatti si prevedeva un numero pari a circa 400 mila unità pensionabili durante il primo anno di gestione, mentre, in effetti, le unità risultarono ben 610.222, quindi oltre 200 mila in più, rispetto al previsto. Naturalmente anche le previsioni per gli anni successivi si dimostrarono conseguenzialmente inesatte, in quanto si ebbe un ulteriore notevole aumento, sempre rispetto al previsto, e precisamente:

<i>Anno di gestione</i>	<i>Unità pens. effettive</i>
1957-1958	610.222
1958-1959	752.525
1959-1960	901.387
1960-1961	957.529

Conseguentemente il fondo Gestione si mostrò, come già detto, insufficiente a soddi-

sfare un numero così elevato, non previsto, di unità pensionabili. Il disavanzo, nel conto consuntivo di tale fondo, si dimostrò assai notevole, come si può vedere dallo specchietto qui accluso (in milioni di lire):

<i>Esercizio</i>	<i>Entrate</i>	<i>Uscite</i>	<i>Disavanzo</i>
1957-1958	19.735	42.003	22.268
1958-1959	34.164	60.352	26.188
1959-1960	39.129	74.792	35.663
1960-1961	33.636	71.802	38.166
	<u>126.664</u>	<u>248.949</u>	<u>122.285</u>

Come si può ben constatare, al 31 dicembre 1961, il fondo Gestione presentava, quindi, un disavanzo globale di oltre 122 miliardi di lire, che al 30 giugno 1962 si calcola siano saliti a oltre 136. Tuttavia nel 1961 il numero delle unità pensionabili non ha più mostrato quel notevole aumento osservato negli anni precedenti, per cui, con calcoli molto probabilmente esatti, si può prevedere che il numero si stabilizzerà intorno al milione circa di unità.

La pensione corrisposta sino ad oggi alle categorie in questione è abbastanza modesta, e tale da non costituire una vera e propria pensione, bensì un soccorso alquanto tenue.

Il Governo attuale, avvertendo il disagio in cui versavano i lavoratori pensionati, sia dipendenti, sia autonomi, presentava, nel maggio 1962, due disegni di legge riguardanti l'aumento dei minimi pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori subordinati, e della Gestione speciale per l'analoga assicurazione per gli artigiani e i loro familiari. Con questi disegni di legge già approvati, i minimi di pensione sono stati elevati a lire 12.000 e 15.000 mensili, a seconda dell'età, per i lavoratori subordinati, e a lire 10.000 mensili per gli artigiani, lavoratori autonomi. Evidentemente, per ragioni di equità, non si poteva non applicare lo stesso principio ad altre categorie di lavoratori autonomi, quali appunto i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni.

E a tal uopo conviene qui ricordare che sono stati presentati al Senato altri due disegni di legge: il n. 2007, « Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri », d'iniziativa dei colleghi Sereni, Terracini, Secchia, Spano, Spezzano, Fiore, Bitossi, Bosi, Boccassi ed altri; e il n. 2057, « Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e modifiche della Gestione del Fondo speciale I.N.P.S. », d'iniziativa dei senatori Barbareschi, Di Prisco, Negri ed altri. Epperò, al momento di voler soddisfare la giusta aspirazione delle categorie in parola, il Governo si è trovato dinanzi a difficoltà di ordine finanziario non lievi, difficoltà non facilmente superabili, da un lato a causa della notevole passività del fondo speciale e dell'impossibilità da parte dello Stato di coprire gli oneri derivanti; dall'altro per lo stato di depressione economica in cui versano le categorie interessate, situazione che non permette ulteriori notevoli aumenti contributivi.

Tuttavia il Governo, volendo a tutti i costi evitare sperequazioni di trattamento fra lavoratori, col presente disegno di legge ha voluto superare tutte le difficoltà frapposte, attraverso accorgimenti, come vedremo in seguito, espressi nel disegno di legge stesso. A questo punto mi piace, quale relatore, esprimere il mio riconoscimento verso il Governo per la fattiva volontà dimostrata nel voler raggiungere una nuova meta verso la previdenza sociale, nel campo del lavoro autonomo. So a priori che molti colleghi esprimeranno la loro insoddisfazione su alcuni punti del disegno di legge e che vorrebbero emendarlo in modo tale da estenderne i benefici al maggior numero possibile di unità. Pertanto sin da ora rivolgo ai Colleghi la preghiera che, nell'esprimere le loro critiche, vogliano, soprattutto, considerare le possibilità del nostro bilancio, che attualmente non consentono di realizzare altre misure più generose, senza correre il rischio di pericolosi sbandamenti inflazionistici.

Le vie che le difficoltà finanziarie suesposte consentono al Governo, al fine di realizzare un aumento pensionistico per la suddetta categoria, sono, come è ben noto, o

quella dell'aumento del contributo a carico dei lavoratori autonomi (ed a questo proposito abbiamo avuto occasione di dimostrare come esso sia impossibile, quando si pensi allo stato di depressione economica in cui vivono quasi tutte le categorie interessate); o la via della solidarietà tra le categorie soggette alla previdenza generale obbligatoria; o ancora quella della sicurezza sociale. Il Governo ha preferito — data l'urgenza di adottare il provvedimento in discussione — non caricare di nuovi pesanti oneri la categoria, ed approntare, invece, delle anticipazioni sul fondo pensionistico, in attesa di un non lontano riordinamento della previdenza i cui studi sono in grado avanzato, per cui si può prevedere che tale riordinamento possa avvenire entro il prossimo 1963.

I citati disegni di legge nn. 2007 e 2057 mirano allo stesso obiettivo, quello, cioè, di aumentare il minimo pensionistico, e precisamente il n. 2007 a lire 15.000, e il 2057 a lire 12.000 mensili, per gli aventi diritto che alla data di entrata in vigore della legge abbiano compiuto il 65° anno di età, e a lire 15.000, per coloro che alla stessa data abbiano compiuto il 70°. Epperò i suddetti disegni di legge intendono coprire i nuovi oneri finanziari, che evidentemente non sono indifferenti, ricorrendo a nuove imposizioni tributarie, che il relatore non ritiene applicabili, ed alcune lesive nei confronti della economia agricola attualmente molto depressa. Del resto il parere del vostro relatore è confortato, nei riguardi del disegno di legge n. 2057, da quello negativo della Commissione Finanze e Tesoro, mentre, per il disegno di legge n. 2007, è anche sostenuto dai pareri pure negativi sia della Commissione Finanze e Tesoro, sia di quella Agricoltura ed alimentazione. Ne consegue, pertanto, che Voi, onorevoli Colleghi, vogliate accettare, così come propone il vostro relatore, di scartare le due proposte di legge, per quanto riguarda la copertura da loro suggerita, per far fronte ai maggiori oneri che comporta l'aumento in parola alle tre categorie di lavoratori indipendenti, e cioè coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e passare alla discussione ad approvazione del disegno di leg-

ge n. 2208 presentato dal Governo, che, come ripeto, provvede, anche se parzialmente, a coprire gli oneri con accorgimenti accettabili. Concludendo, l'attuale soluzione del problema ha carattere del tutto provvisorio, in attesa, come ho detto, di una soluzione definitiva ormai imminente.

Uno dei punti più importanti che risaltano in questo disegno di legge è quello riguardante le modifiche delle norme legislative che prevedono il sistema di accertamento delle giornate lavorative, sistema che da presuntivo viene trasformato in quello del reale impiego di mano d'opera. Ciò naturalmente è consequenziale alla sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 1962, numero 65, che considera anticostituzionali le norme sulla riscossione dei contributi unificati col sistema presuntivo. Un altro dato importante, secondo la relazione governativa, è quello riguardante la limitazione più chiara e l'interpretazione più restrittiva di certe larghe espressioni legislative, che, interpretate con eccessiva elasticità, avevano causato una notevole inflazione nell'assegnazione delle pensioni. Tutto ciò, però, senza per nulla ridurre i diritti pensionistici dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Da uno sguardo d'insieme possiamo, pertanto, dedurre quali sono, per sommi capi, gli obiettivi che il disegno di legge si propone, e che possono riassumersi nei seguenti 7 punti fondamentali:

1) Il primo obiettivo è quello di elevare, a decorrere dal 1° luglio 1962, il trattamento minimo pensionistico, per le tre categorie interessate, a lire 10.000 mensili, differenziandosi dalle citate due proposte di legge. Evidentemente, il disegno di legge in discussione porta l'aumento dei minimi pensionistici a lire 10.000 seguendo una via di mezzo, non perchè si voglia mantenere una linea di ristrettezza verso le benemerite categorie sopradette, ma perchè, come accennato in precedenza, il Fondo Gestione speciale, già in notevole disavanzo, non consentirebbe maggiori oneri. Nel provvedimento sono indicati alcuni casi specifici di esclusione dall'aumento, con riferimento a situazioni che avevano causato inesatte interpretazioni

estensive della legge. È chiaro, si sappia sin da ora, che l'intendimento del Governo, nel prevedere tali casi specifici di esclusione, non ha assolutamente un carattere punitivo, né restrittivo a scopo prettamente economico, ma di obiettiva valutazione di coloro che hanno un reale diritto a far parte delle nobili categorie dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

2) Il limite di effettiva attività di lavoro sui fondi, o per l'allevamento ed il governo del bestiame, col nuovo provvedimento viene fissato in 104 giornate annue, e viene ancora una volta ribadito il concetto di effettiva attività di lavoro, che dovrà risultare esclusiva o almeno prevalente rispetto ad altre. Questo limite minimo di 104 giornate di effettivo lavoro annuale si pone in risalto in maniera troppo evidente, se lo si rapporta al limite minimo precedentemente consentito dalla legge istitutiva 26 ottobre 1957, n. 1047, che escludeva dall'obbligo assicurativo le sole aziende coltivatrici dirette i cui fondi richiedessero un numero di giornate lavorative al di sotto di 30. Questa norma pertanto ha un carattere del tutto apparentemente restrittivo; epperò si deve considerare che in precedenza il numero delle giornate di lavoro veniva computato col rigido sistema del presunto impiego di mano d'opera per ettaro-coltura, per cui le tabelle, come noto, indicavano un fabbisogno inferiore alla realtà, ed allo scopo di evitare tassazioni contributive troppo onerose per le singole aziende, molte di queste contenevano le loro dichiarazioni, in modo da poter fruire dei diritti assicurativi, caricandosi un impegno contributivo minimo. Se ne deduce, perciò, che le aziende che attualmente fruiscono del limite minimo di giornate lavorative per la coltivazione del fondo, o per l'allevamento ed il governo del bestiame, con quasi assoluta certezza potranno tutte dimostrare di impiegare un effettivo numero di giornate annue lavorative non inferiore a 104. Lo spirito del provvedimento, fissando il limite minimo in 104 giornate, vuole definire il vero coltivatore, il cui impegno di lavoro, per essere considerato tale, non dev'essere inferiore ad un terzo dell'anno. Infatti non si

comprenderebbe il requisito della abitualità e della prevalenza del lavoro dei campi, requisito, del resto, già richiesto anche dalle norme vigenti.

3) In quanto all'accertamento di coloro che hanno il diritto all'assicurazione e l'obbligo del versamento dei relativi contributi, il nuovo provvedimento introduce, come del resto abbiamo detto in precedenza, un nuovo metodo basato sull'effettivo impiego di mano d'opera, effettivo impiego risultante dalla denuncia di parte; tale denuncia è soggetta al controllo dell'Ente Servizio per i contributi agricoli unificati; è prevista anche la applicazione di sanzioni penali per dichiarazioni non rispondenti a verità. Il sistema nuovo, cioè, non si distanzia, praticamente, da quello vigente, per buona parte dei settori produttivi, per quanto riguarda le assicurazioni previdenziali. Secondo il nuovo sistema la tassazione minima contributiva, quindi, deve calcolarsi, come più volte accennato, in 104 giornate annue; coloro che non occupano il numero suddetto vengono esclusi dall'assicurazione e dall'obbligo del versamento dei contributi. Anche ai fini dell'assicurazione malattia per i coltivatori diretti, il nuovo provvedimento stabilisce le norme secondo l'accertamento effettivo; in conseguenza l'assicurazione predetta, anche per gli appartenenti ai nuclei familiari, è resa obbligatoria solo per quelli addetti a fondi richiedenti un fabbisogno minimo di 104 giornate annue. Se ne deduce che il contributo di ciascuna impresa coltivatrice non può essere inferiore a quello di detta misura minima. Nelle aziende, invece, in cui si richiede un elevato fabbisogno di mano d'opera, il contributo dovuto da ciascun componente il nucleo familiare viene contenuto entro il limite massimo di 150 giornate.

4) È previsto, inoltre, il cumulo di due o più posizioni assicurative complete, ai fini pensionistici; si viene, cioè, con questo nuovo criterio, ad attuare la completa utilizzazione dei contributi versati in favore degli interessati per diverse attività svolte.

5) Viene abolito il complesso sistema con cui si accreditavano i contributi secondo l'art. 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047,

e viene, invece, stabilito e realizzato il principio col quale per ogni assicurato vengono accreditate le giornate di contribuzione rimosse risultanti dagli appositi elenchi nominativi e corrispondenti a quelle effettivamente prestate.

6) Quanto al finanziamento della Gestione speciale, nel disegno di legge sono previsti 13,5 miliardi di lire annui da stanziare per gli esercizi 1962-1963 e 1963-1964, da parte dello Stato, e lire 6,5 miliardi, per gli stessi periodi, quale ulteriore contributo delle categorie interessate. Si prevede, cioè, un aumento di 20 miliardi annui, mentre dal 1° gennaio 1964 è prevista una revisione degli apporti finanziari alla Gestione speciale da parte dello Stato e delle categorie. Oltre all'aumento suddetto si prevede un'erogazione *una tantum*, sempre da parte dello Stato, di lire 7 miliardi a favore della Gestione in parola. Col nuovo provvedimento, quindi, il disavanzo della Gestione speciale, che, come ho detto, al 30 giugno 1962 ammonta ad oltre 136 miliardi, non viene in alcun modo pareggiato. D'altra parte, però, con questo provvedimento, si creano nuovi oneri alla Gestione speciale il cui ammontare non è possibile prevedere, quando si pensi che oltre ai miglioramenti nelle prestazioni, sono previste norme restrittive in campo assicurativo che hanno l'obiettivo di contenere entro certi limiti i miglioramenti stessi. A tali oneri bisogna aggiungere quelli che matureranno al compimento dei primi 5 anni, per il diritto alla pensione d'invalidità. Tuttavia un'idea approssimativa, in certo qual modo attendibile, dei vecchi e nuovi oneri, può essere fornita dal seguente specchietto, che per il 1962, come si può facilmente rilevare, prevede un disavanzo di lire 78,4 miliardi:

Contributo delle categorie (in miliardi):

per la legge istitutiva . . .	17,0	
per nuove disposizioni . . .	6,5	23,5

Contributo dello Stato (in miliardi):

per la legge istitutiva . . .	16,6	
per nuove disposizioni . . .	13,5	30,1 53,6

<i>Prestazioni e varie (in miliardi):</i>		
per la legge istitutiva	. 72	
per nuove disposizioni	. 60	132
<i>Totale prestazioni e varie</i>	. 132	<i>miliardi</i>
<i>meno totale contributi</i>	. 53,6	<i>miliardi</i>
<i>Disavanzo</i> 78,4	<i>miliardi</i>

Il problema del finanziamento integrale e del pareggio non si pone nell'attuale momento, in quanto, come abbiamo già detto, si tratta di una fase transitoria. Fino ad oggi la Gestione è riuscita a far fronte ai propri impegni mediante anticipazioni da altre gestioni in seno sempre all'I.N.P.S., e per gli oneri imposti dal nuovo provvedimento le cose sono, in sostanza, impostate in modo da lasciare perdurare transitoriamente tali anticipazioni, per ciò che concerne la differenza di somme (benchè non del tutto previste) a cominciare dal 1° luglio 1962.

7) Col nuovo provvedimento, la tabella riguardante il periodo transitorio di pensionamento, allegata all'art. 22 della legge istitutiva, è stata diversamente strutturata, in modo da limitare le agevolazioni in essa previste relative ai periodi già trascorsi, dal 1957 al 1961, ed al fine di chiarire il minimo di contribuzione richiesto per il pensionamento nei prossimi anni, dal 1962 al 1971, che dovrà essere sulla base di 104 giornate annue di contribuzione, come minimo costante, e ragguagliato a contributi annui.

Ciò posto, sarà bene esaminare, ora, i singoli articoli del provvedimento.

Art. 1. — Vengono aumentati i minimi di pensione a L. 10.000 mensili in misura uguale per tutte le categorie di pensione, e cioè quelle per invalidità, vecchiaia e superstiti. Sono previsti casi di esclusione da tale aumento, epperò viene conservato il minimo precedente di pensione, nel caso in cui il pensionato goda di altre prestazioni o retribuzioni.

Art. 2. — Il primo comma stabilisce che il diritto ad entrambe le assicurazioni, e cioè l'assicurazione di malattia e quella di invali-

dità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sussiste quando l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità dell'impresa, mentre, attualmente, per l'assicurazione di malattia, si richiede che la forza lavorativa del nucleo familiare sia pari o superiore al 50 per cento del fabbisogno lavorativo dell'impresa; in questo modo si viene a stabilire la unificazione tra le due assicurazioni, quella di malattia e quella d'invalidità e vecchiaia, con conseguenti riflessi favorevoli per le categorie in parola. Il 2° comma si sofferma sul requisito dell'abitudine nella diretta coltivazione del fondo o nell'allevamento e governo del bestiame. L'abitudine esplicitazione di tale attività viene ad assumere carattere di prevalenza per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Al 3° comma sono fissati i criteri atti a stabilire quando si debba ravvisare la prevalenza richiesta.

Art. 3. — Si occupa dei componenti il nucleo familiare delle tre categorie, ed esclude categoricamente dall'assicurazione quelli che nella coltivazione del fondo, o nell'allevamento e governo del bestiame, prestino meno di 104 giornate annue di effettivo lavoro. Per i mezzadri e coloni resta fermo il disposto dello art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, secondo il quale sono esclusi dall'assicurazione d'invalidità e vecchiaia i coloni e mezzadri che coltivino fondi con fabbisogno lavorativo inferiore alle 120 giornate annue. Il presente articolo è fondato sul presupposto che l'attività di coltivatore diretto, colono e mezzadro, sia esercitata con il carattere, più volte ripetuto, della premienza ed abitudine, in modo da qualificare professionalmente il soggetto assicurato. È previsto, sempre nell'art. 3, che non abbiano diritto alla assicurazione i parenti od affini, oltre il quarto grado, del titolare dell'impresa coltivatrice, ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica.

Art. 4. — È molto chiaro, in quanto pone in termini netti l'esclusione dall'assicurazione di malattia, secondo la legge 22 novembre

1954, n. 1136, di coloro i cui fondi richiedono meno di 104 giornate effettive di lavoro.

Artt. 5, 6, 7. — Contengono norme di coordinamento, per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, della Gestione speciale in parola con l'assicurazione generale obbligatoria, nonché con le altre forme di assicurazione per prestazione d'opera subordinata od autonoma. E cioè, per essere più chiari, in questi articoli si stabiliscono norme che disciplinano i rapporti tra la gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, così come è stato fatto per gli artigiani. Tutto ciò per consentire il cumulo tra le varie forme assicurative.

Artt. 8, 9, 10. — Si occupano delle disposizioni riguardanti l'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che riconosce illegittimo l'accertamento del fabbisogno di mano d'opera secondo elementi presuntivi che formavano le cosiddette tabelle ettaro-coltura, con queste nuove norme si stabilisce il criterio di accertamento in base all'effettiva prestazione di lavoro nell'azienda, fornito dalla denuncia effettuata da parte dell'interessato. L'art. 8 attribuisce al servizio contributi agricoli unificati la competenza ad accertare le persone soggette alle due assicurazioni ed a riscuotere i relativi contributi. In complesso non fa che confermare tale funzione del Servizio contributi agricoli unificati. L'art. 9 sancisce l'obbligo della denuncia, da parte dei titolari, dell'effettivo impiego di mano d'opera. È inoltre sancito che la dichiarazione per il primo anno deve essere fatta entro il 31 gennaio 1963, mentre per gli anni successivi entro il 31 gennaio, solo qualora, però, sopravvengano variazioni alla primitiva denuncia. Sempre per l'art. 9, nella prima applicazione della legge, ed in seguito a variazioni per accertamenti d'ufficio, tali nuovi dati vengono notificati dal Servizio c.a.u. ai titolari, i quali a loro volta hanno diritto di ricorrere avverso tali notifiche, a mezzo di un'apposita Commissione, prevista secondo le norme contenute nell'art. 11. Per l'anno in corso, nell'art. 9,

sono previste norme secondo le quali i contributi versati verranno conteggiati a conguaglio dei contributi dovuti dal titolare dell'azienda in base alla nuova norma. L'articolo 10, invece, si occupa degli elenchi comunali e ne disciplina la compilazione e le modalità della pubblicazione agli albi dei Comuni. Indica ancora le norme secondo le quali chiunque abbia interesse ha la facoltà di proporre impugnativa alle risultanze delle decisioni adottate, attraverso la Commissione di cui sopra. Con le nuove disposizioni, la competenza a decidere sui ricorsi concernenti l'obbligo assicurativo non è più attribuita al Prefetto, ma alla più volte citata Commissione di cui all'art. 11, della quale fanno parte rappresentanti delle categorie interessate. Ancora l'art. 10 stabilisce la norma secondo cui la pubblicazione degli elenchi costituisce titolo per l'accreditamento dei contributi, agli effetti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, e la effettiva riscossione dei contributi stessi.

Art. 11. — Si occupa della Commissione, che risiede presso l'Ufficio provinciale del Servizio contributi agricoli unificati. Tale Commissione decide in prima istanza sui ricorsi delle categorie interessate contro gli accertamenti dei contributi o contro l'iscrizione o la mancata iscrizione degli aventi diritto negli elenchi nominativi degli assicurati per l'invalidità, la vecchiaia e la malattia.

Artt. 12, 13. — Il primo si occupa di alcune norme sui contributi unificati, mentre il secondo conferma la riscossione dei contributi a mezzo dei ruoli esattoriali in tre rate, con scadenza in agosto, ottobre e dicembre.

Art. 14. — Stabilisce il principio per cui, se vengono versati indebitamente dei contributi, questi non vengono computati ai fini delle prestazioni, epperò gli interessati hanno diritto alla loro restituzione.

Art. 15. — Si occupa del sistema con cui fronteggiare i nuovi oneri ai quali viene assoggettata la Gestione speciale, per l'aumento dei minimi di pensione. Infatti, per il 1962-1963, il contributo per l'adeguamento delle pensioni alle categorie in parola, da

queste versato, viene aumentato nelle seguenti misure: da lire 30,02 a lire 41 per giornata uomo, e da lire 16,46 a lire 22 per giornata donna o ragazzo. Lo Stato, da parte sua, concorre con lo stanziamento di lire 13,5 miliardi in aggiunta a quello previsto dall'art. 11 della legge istitutiva, e ciò per gli esercizi finanziari 1962-1963 e 1963-1964. Per gli anni successivi sarà, pertanto, necessario, da parte dello Stato, un nuovo intervento con apposito provvedimento.

Art. 16. — Prevede un concorso *una tantum* dello Stato, a favore della Gestione, di lire 7 miliardi, e ciò in virtù dell'obbligo assunto dal Governo con apposito disegno di legge ancora in fase di approvazione, che porta il n. 3127 della Camera dei deputati; e che pertanto, con questo articolo, viene assorbito.

Art. 17. — Sono previste norme per l'eventuale modifica dei contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'assicurazione di malattia, e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per l'invalidità e la vecchiaia.

Art. 18. — Pone a carico delle gestioni assicurative interessate la spesa derivante al Servizio contributi agricoli unificati per le attività da esso svolte.

Art. 19. — Riguarda la presenza, in seno al Comitato di vigilanza, di alcuni rappresentanti dello Stato e dell'Ente assicuratore. Questa disposizione viene a soddisfare una esigenza da tempo avanzata: con tale integrazione il Comitato adotterà decisioni più vagliate, in quanto saranno la risultanza del concorso tra gli esperti e i rappresentanti delle categorie.

Art. 20. — Si occupa di alcuni adempimenti che debbono compiere gli assicurati ed i pensionati verso la Gestione speciale, principalmente nella fase di prima attuazione della norma.

Art. 21. — Stabilisce una disposizione che ha l'obiettivo di operare una revisione dei pensionati della Gestione speciale, per controllare se essi, negli anni di contribuzione e di assicurazione coi quali hanno ottenuto il diritto al trattamento pensionistico e previ-

denziale, si siano effettivamente dedicati abitualmente o prevalentemente alla diretta e manuale coltivazione dei fondi, o all'allevamento e governo del bestiame. Conseguenzialmente, per quei casi che non risponderanno alle norme stabilite, si procederà alla revoca del trattamento pensionistico. È chiaro che gli esclusi avranno diritto a ricorrere in via amministrativa contro il provvedimento di revoca. Le disposizioni suddette partono dal principio precedentemente affermato, di tutelare, cioè, gli interessi dei veri coltivatori diretti, coloni e mezzadri, onde evitare che lavoratori per nulla impegnati, o impegnati in minima parte nel lavoro dei campi, possano godere dei benefici a loro non spettanti.

Art. 22. — Vi sono contenute norme che, a prima vista, sembrano avere carattere eccezionalmente limitativo, norme istituite per evitare che persone già anziane riescano ad ottenere il trattamento suddetto, con il periodo minimo di contribuzione, cioè 5 anni. Questo articolo, dunque, sancisce un concetto limitativo nei riguardi dell'assicurazione per invalidità dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. La limitazione, come si può constatare, è abbastanza drastica; dal giorno dell'entrata in vigore della nuova legge tutti gli uomini che hanno già compiuto i 60 anni (55 per le donne) vengono esclusi dal trattamento pensionistico d'invalidità, se non sono già stati precedentemente iscritti. A proposito di queste disposizioni contenute nell'articolo in questione, il relatore desidera esprimere la sua perplessità sulla natura drastica delle norme, che potrebbero, in pratica, apportare situazioni di notevole disagio, quale, ad esempio, quella di lasciare dei lavoratori privi di qualsiasi soccorso pensionistico, pur essendo stati veri coltivatori diretti, coloni o mezzadri, per il solo fatto di una loro mancata diligenza, o per ignoranza delle norme previdenziali. Pertanto si auspica che tali norme vengano rese meno limitative, in modo da evitare ingiuste esclusioni.

Art. 23. — Contiene norme di precisazione nei riguardi dell'invalidità delle categorie suddette.

Art. 24. — Sancisce la possibilità della prosecuzione volontaria dell'assicurazione nella Gestione, per tutti coloro cui viene meno l'obbligo assicurativo, per effetto delle disposizioni di cui sopra. Le norme di questo articolo esprimono lo spirito di comprensione da parte del Governo verso coloro che, pur esclusi dal diritto assicurativo e previdenziale, possono tuttavia continuare a godersene con versamenti volontari.

Art. 25. — Riguarda le norme relative al pensionamento nel periodo transitorio stabilito dalla legge istitutiva.

Artt. 26, 27, 28, 29. — Fissano le penalità per tutti i casi di inadempienza alla legge istitutiva n. 1047 ed al presente provvedimento, attribuendo all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sulle norme in parola.

Art. 30. — Detta le modalità con cui lo I.N.P.S. deve fronteggiare eventuali disavanzi della Gestione speciale, mediante anticipazioni prelevate da altre gestioni attive. Tutto ciò in attesa di quello sperato riordinamento in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Sono previste, inoltre, le norme che consentono al Ministro del tesoro, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di autorizzare l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ad effettuare il pagamento delle pensioni ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, anche ad integrazione del conto corrente postale intestato all'I.N.P.S.

Art. 31. — Si occupa delle norme con cui le disposizioni dell'articolo 30 sono applicabili anche agli eventuali fabbisogni per l'attuazione della legge sul miglioramento dei trattamenti minimi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, entro i limiti, però, dei crediti vantati dall'I.N.P.S. nei confronti dello Stato.

Art. 32. — Contiene la norma secondo la quale lo Stato si impegna ad erogare *una tantum* la somma di 5 miliardi di lire in favore dell'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, ad integrazione del contributo già concesso in forza della legge 29 giugno 1961, n. 576.

Art. 33. — Sancisce l'abrogazione di alcune norme attualmente in vigore, e di quelle altre che siano in contrasto con l'attuale provvedimento.

Onorevoli senatori, il disegno di legge governativo, come ho detto in precedenza, viene giustamente incontro alle tre categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che oggi, forse come non mai, si dibattono in gravi difficoltà economiche.

Gli altri due disegni di legge suddetti, tendenti ad ottenere l'aumento dei minimi pensionistici per le categorie in parola, credo possano trovare in questo, presentato dal Governo, la loro equa fusione ed il naturale soddisfacimento, per essersi raggiunto in tal modo l'obiettivo proposto.

Il sistema di finanziamento del presente disegno di legge, come si può facilmente constatare, è parziale e temporaneo, ed esprime il proposito della revisione del sistema pensionistico entro il prossimo 1963.

Come ho già detto, prevedo sin da ora che tale provvedimento non soddisferà appieno i colleghi dei vari settori politici, per la limitazione dell'aumento; d'altra parte, però, non si può negare lo sforzo ammirevole del Governo per raggiungere i limiti attuali, date le ristrettezze imposte dal bilancio del nostro Paese. Nell'esprimere, quindi, il riconoscimento da parte della Nazione verso le generose categorie in parola, che quotidianamente dimostrano, col loro sacrificio, l'attaccamento alla terra, e che tanto attivamente concorrono a potenziare l'economia del Paese, chiedo agli onorevoli colleghi che vogliano procedere all'approvazione del presente disegno di legge.

DI GRAZIA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL GOVERNO

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri (2208)**Art. 1.**

A decorrere dal 1° luglio 1962 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni, è elevato per tutte le categorie di pensioni a lire 10.000 mensili.

Non spetta l'elevazione del trattamento minimo:

a) ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano acquisito il trattamento di pensione in conseguenza dell'accreditamento preferenziale di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047, effettuato senza il possesso delle qualifiche di cui all'articolo 2 della legge stessa. Tuttavia, qualora alla data del 1° luglio 1962, non esista nel nucleo familiare un pensionato avente titolo al trattamento minimo di lire 10.000 mensili, questo è dovuto al componente titolare di pensione e, nel caso di più titolari, a quello cui la pensione sia stata concessa con decorrenza anteriore;

b) a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto;

c) a coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussista titolo alla retribuzione.

Il trattamento minimo di pensione liquidata per invalidità e vecchiaia è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2) della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Al trattamento minimo si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Art. 2.

È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.

Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.

Art. 3.

Sono esclusi dall'assicurazione i componenti dei nuclei familiari di coltivatori diretti, mezzadri e coloni che nella coltivazione dei fondi prestino meno di 104 giornate annue di effettivo lavoro fermo restando per i mezzadri e coloni il disposto dell'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica.

Art. 4.

Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, numero 1136, i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effettiva di mano d'opera inferiore alle 104 giornate annue.

Art. 5.

I periodi di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione — per una qualsiasi diversa attività — nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli derivanti da altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'assicurato o i suoi superstiti hanno tuttavia diritto ad ottenere la pensione prevista dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) al compimento dell'età prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 17 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso del dante causa per il trattamento di pensione ai superstiti.

Nei riguardi degli assicurati della Gestione speciale che sono iscritti anche ad altre forme di assicurazione per una diversa attività autonoma, deve parimenti farsi luogo alla liquidazione della pensione diretta di vecchiaia o di invalidità, ovvero alla liquidazione della pensione di reversibilità in favore dei superstiti, con le norme relative a dette forme di assicurazione, quando alla data della domanda di pensione o al momento della morte risultino raggiunti i requisiti all'uopo occorrenti in base ai contributi in esse computati.

Art. 6.

Coloro che abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per i componenti delle famiglie di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, hanno diritto — al compimento dei normali limiti di età stabiliti per gli iscritti alla Gestione speciale — a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi accreditati a loro nome nella Gestione stessa.

Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è integrato sino a 55 volte il suo ammontare.

Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria nei cui confronti ricorrono le condizioni indicate nell'una o nell'altra delle lettere seguenti:

a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età se uomini, o il 60° se donne;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme. Tale liquidazione avrà luogo decorso un biennio dalla precedente anche se si tratti di supplemento liquidato nella assicurazione generale obbligatoria.

I supplementi di cui sopra assorbono la integrazione concessa ai sensi delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione.

I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.

In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti semprechè sussistano le condizioni previste dall'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Agli stessi effetti sono computati i contributi che alla data della morte non abbiano dato luogo alla liquidazione dei supplementi.

Art. 7.

I pensionati a carico di altre forme di assicurazione obbligatoria derivanti da una diversa attività autonoma hanno diritto a liquidare con le stesse norme di cui all'articolo precedente un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati quali componenti di famiglie coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche.

Art. 8.

L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, nonchè l'accertamento e la riscossione dei relativi contributi, sono effettuati, con le modalità di cui alle disposizioni previste dalla presente legge, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati.

Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Ai fini dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, i contributi di cui ai precedenti commi sono dovuti in base alle norme di cui al successivo articolo 9 per le giornate effettivamente prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, soggetti all'obbligo dell'assicurazione stessa.

Ai fini dell'assicurazione di malattia, il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è dovuto in misura non inferiore a 104 giornate per ciascuna azienda diretto-coltivatrice. In ogni caso le giornate tassabili per ciascun componente il nucleo familiare del coltivatore diretto non possono superare il numero di 150.

Art. 9.

Entro il 31 gennaio 1963 i titolari di imprese diretto-coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la dichiarazione dei dati seguenti, relativi all'anno 1962:

1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;

2) la composizione della famiglia con l'indicazione dei componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;

3) la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta conduzione, con l'indicazione della ditta intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, nonchè del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie;

4) il numero delle giornate occorrenti per le normali necessità delle coltivazioni del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame, nonchè il numero delle giornate di lavoro prestate nell'azienda da ciascun componente la famiglia coltivatrice diretta.

La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti a mezzadria o colonia parziale. Tale dichiarazione deve essere firmata dal concedente e controfirmata dal concessionario.

Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963, devono essere presentate, sempre entro la data del 31 gennaio solo quando intervengano variazioni nei dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.

I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.

Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente, nei casi di accertamento d'ufficio o di rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, i dati accertati sono notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale ai titolari dell'impresa diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria e colonia, nonchè ai capo delle famiglie coloniche e mezzadrili.

Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla Commissione prevista dal successivo articolo 11.

La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.

Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, i concedenti fondi a mezzadria e colonia, nonchè gli Istituti assicuratori interessati.

La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno è effettuata nel corso dell'anno stesso sulla base delle giornate di lavoro accertate nell'anno precedente salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate effettivamente prestate nell'anno di competenza.

Art. 10.

A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonchè degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo

dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.

Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.

Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.

Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui al successivo articolo 11 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

A partire dal 1° gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono.

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo 19 aprile 1946, n. 212.

Art. 11.

Per la decisione dei ricorsi avverso l'accertamento dei contributi ed avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi

nominativi dei soggetti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, regolata dalla presente legge e dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, regolata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, è costituita presso gli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati una Commissione della quale fanno parte:

a) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, che la presiede;

b) un funzionario delegato dal Direttore della Sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) un funzionario delegato dal Presidente della Cassa mutua provinciale malattia dei coltivatori diretti;

d) due funzionari, di cui uno delegato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed uno dall'Ufficio tecnico erariale;

e) quattro rappresentanti delle categorie interessate.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati fa parte della Commissione con voto consultivo.

Ai fini della partecipazione dei rappresentanti di categoria di cui al punto e), il Prefetto sceglie dodici nominativi tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali delle categorie nell'ambito della provincia. Questi partecipano alle riunioni della Commissione a turni quadrimestrali. L'assegnazione ai diversi turni è fatta dal Presidente in base a sorteggio, con esclusione nei turni successivi di coloro che nell'anno abbiano già fatto parte della Commissione.

I rappresentanti di categoria non di turno hanno facoltà di assistere alle riunioni della Commissione.

Art. 12.

Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,

e degli articoli 1, 3, secondo comma, lettera b), 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.

Art. 13.

I contributi di cui all'articolo 8 della presente legge sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Art. 14.

I contributi o le quote di contributo, di cui alla presente legge, indebitamente versati, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'interessato, o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 15.

Per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla presente legge alla Gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si provvede per metà con il contributo a carico delle categorie interessate e per l'altra metà con il concorso dello Stato.

Per gli anni 1962 e 1963 il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, nonché dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, previsto dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è elevato a lire 41 per ogni giornata di uomo e a lire 22 per ogni giornata di donna e ragazzo.

Dal 1° gennaio 1964 il contributo delle categorie per l'adeguamento delle pensioni sarà determinato ai sensi del successivo articolo 17, osservando i criteri stabiliti al primo comma del presente articolo e calcolando altresì, in addizionale al contributo

medesimo, l'eventuale minore introito derivante dall'applicazione delle aliquote previste per gli anni 1962 e 1963 in raffronto al concorso dello Stato per gli esercizi 1962-1963 e 1963-64.

Fermo restando l'onere a carico dello Stato, previsto dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, lo Stato stesso concorre al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, ai sensi di cui al primo comma, con un ulteriore stanziamento di lire 13 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

Il concorso finanziario dello Stato assorbe la quota annua di lire 100 prevista per ogni pensione dall'articolo 59, lettera a), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Il concorso dello Stato per gli esercizi successivi sarà fissato con apposito provvedimento.

Art. 16.

A favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047, è concesso un contributo straordinario di lire 7 miliardi a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

La misura del contributo previsto dall'articolo 8 della presente legge, nonchè le misure dei contributi posti a carico delle im-

prese condotte da coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi dell'articolo 22, lettere b) e c) della legge 22 novembre 1954, n. 1136, possono essere determinate, per periodi non inferiori all'anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione al fabbisogno delle rispettive gestioni, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonchè alla entità del concorso dello Stato.

Le modificazioni in aumento non possono, in ogni caso, superare un incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore.

Art. 18

La spesa relativa alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e all'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi della presente legge e delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 novembre 1954, n. 1136, è posta a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

L'ammontare relativo è annualmente determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura che, in ogni caso, non deve superare il due per cento dell'importo delle prestazioni erogate da dette gestioni.

Art. 19

Sono chiamati a far parte del Comitato di vigilanza costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

- 1) un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;
- 2) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- 3) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 20

In applicazione di quanto stabilito dal precedente articolo 1 l'assicurato è tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della domanda di pensione a carico della Gestione speciale, i trattamenti di pensione di cui egli risulta titolare o per i quali ha presentato domanda di liquidazione.

Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'Istituto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri trattamenti di pensione di cui risulta titolare e, nel termine di trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura dei trattamenti anzidetti.

Art. 21

I coltivatori diretti ed i mezzadri e coloni che abbiano conseguito il trattamento di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a confermare con apposita dichiarazione, da presentarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che per gli anni di contribuzione e di assicurazione considerati ai fini del diritto al trattamento di pensione si sono dedicati alla diretta e manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame in forma esclusiva o almeno prevalente rispetto ad altre attività, secondo i criteri di cui al precedente articolo 2.

Le competenti sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, d'intesa con gli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati, procedono al controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente.

Qualora risulti accertata l'inesistenza della condizione di cui al primo comma del presente articolo, il Servizio per i contributi agricoli unificati e l'Istituto nazionale della previdenza sociale adotteranno i prov-

vedimenti di rispettiva competenza in ordine alla cancellazione dagli elenchi nominativi degli assicurati ed alla revoca del trattamento di pensione indebitamente goduto.

Contro tali provvedimenti agli interessati sono dati i ricorsi di cui all'articolo 10 della presente legge, per quanto riguarda la cancellazione dagli elenchi, ed il ricorso al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per quanto concerne la revoca della pensione.

Nei confronti di coloro che omettano o ritardino la presentazione della dichiarazione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende il pagamento delle rate di pensione.

Art. 22

Gli assicurati per i quali successivamente all'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione alla Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, avvenga dopo il compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini e del cinquantesimo anno per le donne, hanno titolo soltanto alla pensione di vecchiaia.

Resta fermo il diritto della vedova e quello degli orfani del titolare della impresa diretto-coltivatrice, mezzadrile e colonica al trattamento di reversibilità, secondo le norme di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, in caso di morte del pensionato ovvero di iscritto che aveva raggiunto i periodi minimi di assicurazione e di contribuzione occorrenti per la liquidazione della pensione di vecchiaia.

Art. 23

Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie agricole.

Art. 24

Agli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nei cui confronti viene meno l'obbligo assicurativo per effetto delle

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disposizioni di cui alla presente legge, è data facoltà di richiedere la prosecuzione dell'assicurazione nella Gestione speciale mediante versamenti volontari alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Ai fini della prosecuzione volontaria di cui al comma precedente, le domande presentate dagli interessati entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi degli assicurati relativi all'anno 1962, danno titolo all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria stessa con decorrenza dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.

Art. 25

A modifica di quanto disposto al primo comma dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo tra il primo gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1971, è raggiunto allorchè risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attività soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, il numero di anni indicato nel seguente prospetto:

Numero anni coperti di contribuzione	
Anno	Uomini e Donne
1962	5
1963	6
1964	7
1965	8
1966	9
1967	10
1968	11
1969	12
1970	13
1971	14

I contributi complessivamente versati per il periodo dal 1957 al 1961 compreso, sono ragguagliati — per il periodo stesso — ad un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri. A partire dal 1962, per anno di contribuzione utile — ai fini del primo comma del presente articolo — si intende quel-

lo per il quale risultano accreditati non meno di 104 contributi giornalieri indipendentemente dalle eccedenze che si verificano in ciascuno degli anni considerati.

Art. 26

Chiunque omette la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 9 o presenta la dichiarazione stessa inesatta o incompleta, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000.

È altresì, punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15.000 il mezzadro o il colono parziario che rifiuti di controfirmare la dichiarazione di cui al precedente comma.

È del pari punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15.000 chiunque contravviene all'obbligo della denuncia di cui al primo comma dell'articolo 21, ovvero presenta la denuncia stessa inesatta o incompleta.

Art. 27

Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiarazioni, o compiendo altri atti fraudolenti, è punito con la multa da lire 15.000 a lire 60.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 28

Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti, è derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, l'obbligato stesso è tenuto al pagamento, oltre che del contributo o della parte di esso non versata, anche di una somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi stessi.

Art. 29

La vigilanza sull'esecuzione delle norme di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e alla presente legge è demandata all'Ispettorato del lavoro.

Art. 30

In attesa della emanazione delle norme concernenti il riordinamento delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede a fronteggiare gli eventuali disavanzi risultanti dalla Gestione speciale per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni mediante anticipazione da parte delle gestioni attive.

Le somme così anticipate saranno reintegrate alle gestioni nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle norme indicate al precedente comma.

Per le occorrenze di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la Amministrazione delle poste ad effettuare il pagamento delle pensioni ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, anche ad integrazione delle disponibilità, sul conto corrente postale intestato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite massimo dei disavanzi risultanti dalla Gestione speciale negli esercizi 1962-63 e 1963-64, mediante ricorso da parte dell'Amministrazione postale a particolari sovvenzioni da richiedersi alla Tesoreria statale.

Dette sovvenzioni, comunque, dovranno essere rimborsate non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui le sovvenzioni medesime vennero concesse, senza onere di interessi.

Art. 31

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche per gli eventuali fabbisogni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui alla legge 12 agosto 1962, numero 1138, nel limite massimo dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

verso lo Stato, quale concorso finanziario dello Stato stesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge medesima, per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

Le somme pagate dallo Stato all'I.N.P.S. in applicazione dell'articolo 19 della legge richiamata al comma precedente saranno dall'Istituto versate, senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il servizio di pagamento delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 32.

Per l'esercizio finanziario 1962-63, lo Stato eroga, in unica soluzione, un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti, ad integrazione del contributo di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

Al finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti si provvede con una quota del concorso globale annuo dello Stato di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 29 giugno 1961, n. 576, nella misura proposta, anno per anno, dal Consiglio centrale ed approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 33.

All'onere di lire 18 miliardi e 500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 32 della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazio-

ne della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari e da quello riguardante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

- articolo 1, secondo comma;
- articolo 3;
- articolo 4, secondo comma;

- articolo 5, commi dal primo al sesto;
- articolo 8, ultimo comma;
- articolo 11, penultimo comma;
- articolo 16;

articolo 2 dalle parole « sempre che » sino alla fine dell'articolo.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136:

- articolo 1, comma primo, dalla parola « semprechè » sino alla fine del comma;
- articolo 1, commi secondo e terzo;
- articolo 24, comma terzo.

È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con quelle dettate dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SERENI, TERRACINI, SECCHIA, SPANO, SPEZZANO, FIORE, BITOSSÌ, BOSI, BOCCASSI, CAPALOZZA, CERABONA, CERVELLATI, DE LUCA LUCA, DE LEONARDIS, FORTUNATI, GAIANI, GRAMEGNA, LUPORINI, MAMMUCARI, MINIO, MARABINI, PALERMO, PASTORE, PELLEGRINI, RISTORI, SACCHETTI, SIMONUCCI
E VALENZI

Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (2007)**Art. 1.**

Dal 1° luglio 1962, i minimi delle pensioni dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono elevati a lire 15.000 mensili.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione degli aumenti di cui al precedente articolo è a totale carico dello Stato, ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla copertura di esso si provvederà con l'applicazione:

a) di un'addizionale progressiva sulla imposta terreni, con esclusione dei coltivatori diretti;

b) di una imposta speciale applicata in misura progressiva sull'importo complessivo del fatturato relativo a prodotti destinati all'agricoltura, a partire da un miliardo annuo di lire, a carico delle aziende industriali produttrici di macchine, concimi chimici anticrittogamici ed insetticidi, nonché delle aziende industriali trasformatrici di prodotti agricoli, fatta eccezione delle società cooperative.

L'imposta di cui alla lettera b) non potrà essere compresa tra gli elementi presi in considerazione dal Comitato interministeriale dei prezzi di tali prodotti di consumo.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a determinare le aliquote dell'addizionale e dell'imposta speciale di cui al precedente articolo, entro i limiti della maggiore spesa risultante, di anno in anno, dai consuntivi della gestione speciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BARBARESCHI, DI PRISCO, NEGRI, PALUMBO GIUSEPPINA, MILILLO, MASCIALE, ARNAUDI, BARDELLINI, FENOALTEA, ALBERTI, BUSONI, IORIO, MARIOTTI, MACAGGI, PICCHIOTTI E ZANONI

Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S. (2057)

Art. 1.

La misura dei trattamenti minimi di pensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 26 ottobre 1957, numero 1047, è elevata a lire 12.000 mensili per gli aventi diritto che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 65° anno di età ed a lire 15.000 mensili per gli aventi diritto che alla stessa data abbiano compiuto il 70° anno di età.

Art. 2.

La gestione speciale di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, diventa parte integrante della gestione I.N.P.S. istituita ai sensi della legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 è così ripartito:

a) il 50 per cento a carico dei datori di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad apportare con proprio decreto gli opportuni aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro stessi;

b) il 50 per cento a carico dello Stato, con imputazione al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge decorrono a partire dal 1° luglio 1962.